

PROCEDURA APERTA PER FORNITURA DI GAS NATURALE 8

CHIARIMENTI

(Aggiornato al 1° luglio 2015)

DOMANDA 1

Allegato 3 Capitolato Tecnico, Art. 3 DURATA, recita: Per entrambi i Lotti, la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura è determinata come segue:

visto che si accenna a entrambi i lotti e non ad un lotto unico, chiedo se sia un refuso o lumi relativamente a quanto sopra accennato.

RISPOSTA 1

Trattasi di un refuso. La gara è suddivisa in un unico lotto che prevede un unico fornitore aggiudicatario, come d'altronde riportato in tutti gli altri atti di gara.

DOMANDA 2

A pag. 14 del Disciplinare di Gara, il Punto 7 prevede che il concorrente debba prestare una Cauzione Provvisoria pari al 1% del valore della gara ($4.439.728,00 * 1\% = 44.397,28$;

.....Alla pagina successiva (pag. 15) le ultime due righe prevedono che detto importo possa essere ridotto del 50% per le concorrenti in possesso di Certificazione ISO, per cui ($44397,28 / 2 = 22.198,64$;

Nell'Allegato 1 Schema Dichiarazioni Amministrative, a pag. 11, si indica nel 2% la Cauzione Provvisoria da produrre, con la possibilità di riduzione del 50% per le concorrenti in possesso di Certificazione ISO.

Chiedo pertanto lumi relativamente alla Cauzione Provvisoria da produrre e, se nel caso in cui l'importo corretto fosse 1% riducibile del 50%, venissimo autorizzati a correggere lo Schema Dichiarazioni Amministrative.

RISPOSTA 2

Si conferma quanto riportato al paragrafo Cauzione Provvisoria del Disciplinare di gara. Il concorrente può quindi modificare lo Schema Dichiarazioni Amministrative, predisposto dalla Stazione Appaltante.

DOMANDA 3

L'articolo 15.11 dello Schema di convenzione prevede che le Amministrazioni contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto attuativo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

A tal proposito, tenuto conto che la suddetta ritenuta viene citata unicamente nello Schema di convenzione, si chiede cortese conferma se la stessa debba essere inserita in fattura.

RISPOSTA 3

Si conferma quanto riportato al punto 11 - art. 15 – dello Schema di Convenzione.

Le modalità operative ai fini della rappresentazione delle trattenute, potranno essere concordate con le singole Amministrazioni contraenti.

DOMANDA 4

Non avendo rintracciato sulla pagina informativa della gara l'importo presunto delle spese di pubblicazioni, come indicato all'articolo 8 del Disciplinare di gara, si chiede cortesemente di voler rendere noto il suddetto importo.

RISPOSTA 4

Le spese di pubblicazione del Bando di gara, corrispondenti ad Euro 5.206,96, sono state rese note sulla pagina informativa della gara, nel sito www.intercent.it.

DOMANDA 5

L'articolo 8.4 dello Schema di Convenzione prevede che Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni contraenti e/o da terzi autorizzati.

Si chiede di voler modificare tale clausola nella parte in cui prevede la preventiva rinuncia a qualsivoglia pretesa e/o richiesta di compenso da parte del fornitore. Si chiede, inoltre, a titolo esemplificativo, di voler indicare le ipotesi rispetto alle quali l'erogazione della fornitura può divenire più onerosa oppure essere ostacolata.

RISPOSTA 5

Si conferma il contenuto della disposizione riportata all'articolo 8 punto 4 dell'Allegato 4 Schema di Convenzione, che riporta una delle condizioni generali di contratto regolarmente utilizzate dall'Agenzia.

DOMANDA 6

L'articolo 15.1 dello Schema di Convenzione prevede che Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nella presente Convenzione e nell'articolo 10 dell'Allegato 3 Capitolato Tecnico.

Tenuto conto del riferimento, nella suddetta clausola, circa la possibilità di una eventuale applicazione della normativa secondaria in ordine al pagamento dei corrispettivi, si chiede conferma che i termini di pagamento saranno quelli previsti dal D. Lgs. n. 231/02.

RISPOSTA 6

Si conferma il contenuto dell'Articolo 15 comma 1 dell'Allegato 4 Schema di Convenzione.

DOMANDA 7

L'articolo 15.5 dello Schema di convenzione prevede che Eventuali conguagli e note di credito dovranno essere fatturate, salvo diverso accordo con l'Amministrazione, con specifiche fatture.

Considerato che il conguaglio è un processo fisiologico mensile, chiediamo gentilmente di volerci confermare la possibilità per il fornitore di fatturare la sola competenza del mese x-1 ed effettuare i conguagli in un secondo tempo.

RISPOSTA 7

Si conferma quanto contenuto all'Articolo 15 comma 5 dell'Allegato 4 Schema di Convenzione, che richiede espressamente "salvo diverso accordo con l'Amministrazione", "eventuali conguagli e note

di credito dovranno essere fatturate, (omissis), con specifiche fatture per singolo mese e singolo PDC-PDR”.

DOMANDA 8

L'articolo 15.6 dello Schema di Convenzione prevede che Il processo di fatturazione comprensivo di eventuali conguagli dovrà essere completato entro il 31 gennaio 2017 (...)

Rispetto a quanto appena riportato è necessario sottolineare che avendo il Distributore per legge un quinquennio come termine massimo per procedere ad eventuali rettifiche circa i dati dei consumi reali comunicati al fornitore, ne deriva necessariamente che quest'ultimo non può assicurare che il processo di fatturazione sia completato entro il 31.01.2017.

RISPOSTA 8

Si conferma quanto riportato all'articolo 15 comma 6 dell'Allegato 4 Schema di Convenzione. Il processo di fatturazione, comprensivo di eventuali conguagli dovrà completarsi entro la data del 31 gennaio 2017. Sono, in ogni caso, fatte salve eventuali rettifiche che dovessero pervenire successivamente da parte del Distributore e quindi non ascrivibili al Fornitore.

DOMANDA 9

Rispetto a quanto indicato all'articolo 15.9 dello Schema di convenzione, si chiede di precisare che il fornitore potrà esercitare tutti i diritti, nessuno escluso, di cui alla Delibera ARG/gas 99/11.

RISPOSTA 9

La disposizione riportata all'articolo 15 comma 9 costituisce una condizione generale di contratto regolarmente utilizzata dall'Agenzia.

Rimane fermo quanto espressamente previsto al successivo comma 10, in cui si richiama la facoltà per il Fornitore di procedere in conformità a quanto previsto dalla TIMG.

DOMANDA 10

L'articolo 15.11 dello Schema di convenzione prevede che Le Amministrazioni contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto attuativo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

A tal proposito, chiediamo se è possibile conoscere, già in questa fase di gara, il processo tale per cui il fornitore riscuoterà il delta non saldato al termine del contratto.

RISPOSTA 10

Si conferma quanto riportato nell'articolo 15 comma 11 per cui al termine del contratto e previa acquisizione del DURC le singole Amministrazioni contraenti liquideranno la ritenuta dello 0,5%.

DOMANDA 11

Con riferimento alle penali di cui all'articolo 18 dello Schema di Convenzione, si chiede di voler cortesemente esplicitare cosa si intenda per esecuzione della fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione e dagli Atti di gara. L'irrogazione delle penali, nei limiti previsti dalla legge, deve, infatti, essere posta in essere a seguito dell'inesatto e/o ritardato adempimento, da parte del Fornitore, rispetto a specifiche ed espresse obbligazioni previste nella documentazione di gara.

RISPOSTA 11

Si conferma il contenuto della disposizione riportata all'art. 18 comma 6 dello Schema di Convenzione. L'Agenzia e le singole Amministrazioni hanno facoltà di applicare le penali indicate nei commi precedenti del medesimo art. 18 anche nei casi in cui le prestazioni contrattuali siano effettuate in modo solo parzialmente difforme rispetto alle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e negli allegati richiamati.

DOMANDA 12

Rispetto a quanto indicato all'articolo 18.7 dello Schema di Convenzione, si chiede di voler estendere il termine entro il quale il fornitore potrà formulare le proprie deduzioni. A tal proposito, si evidenzia che ai sensi della Delibera AEEG n. 164/08 (c.d. TIQV), i tempi di risposta ad un reclamo sono pari a 40 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della richiesta.

Sulla base di quanto stabilito dalla citata Delibera, per reclamo si intende, tra l'altro, ogni comunicazione scritta fatta pervenire dal cliente al venditore in relazione ad ogni aspetto del rapporto contrattuale intercorrente tra le parti.

RISPOSTA 12

Si conferma quanto riportato all'Articolo 18 punto 7 dell'Allegato 4 Schema di Convenzione: Si osserva, al riguardo, che, come indicato all'Articolo 14, Tabella 1 – Standard specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale, i termini indicati nel TIQV

definiscono, unicamente, le tempistiche massime entro cui il fornitore è obbligato a fornire il proprio riscontro.

DOMANDA 13

L'articolo 18, commi n. 10 e 11 dello Schema di Convenzione prevedono che Ciascuna singola Amministrazione contraente può applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti e/o dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Si chiede di voler confermare che la sommatoria delle penali complessivamente irrogate, sia dall'Agenzia sia da ciascuna Azienda Sanitaria Contraente, non potrà essere superiore al limite di cui all'art. 298, comma n. 1, ed art. 145, commi n. 3 e 9, del DPR n. 207/2010.

RISPOSTA 13

Si conferma.

DOMANDA 14

Rispetto a quanto indicato all'articolo 19.4 dello Schema di Convenzione, si chiede di voler prevedere che qualora ricorrano i presupposti per applicazione delle penali, l'eventuale escussione della garanzia, rilasciata ai sensi dell'art. 113 D. Lgs n. 163/06, sarà preceduta da una separata richiesta di pagamento nei confronti del fornitore.

RISPOSTA 14

Si conferma quanto riportato all'Articolo 19 comma 4 dell'Allegato 4 Schema di Convenzione.

DOMANDA 15

L'articolo 22.6 dello Schema di Convenzione prevede che In caso di recesso delle Amministrazioni contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed

a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Si chiede di modificare tale clausola nella parte in cui prevede la rinuncia a qualsivoglia pretesa del fornitore in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

RISPOSTA 15

Si conferma il contenuto della disposizione riportata all'art. 22 dello Schema di Convenzione. Al riguardo si osserva che la disposizione contenuta nel succitato articolo, in particolare commi 2 e 4 lett. i), ii), iii), disciplina espressamente e unicamente il recesso per giusta causa, riportando a titolo indicativo e non esaustivo, fattispecie analoghe a quelle contenute nella richiesta di chiarimenti; in presenza di tale circostanza il Fornitore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni già effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte.

DOMANDA 16

L'articolo 13 del Capitolato Tecnico prevede che Il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione Contraente il documento Allegato 6 Dati di sintesi, su base annuale, completo di tutte le informazioni nello stesso riportate e contenente i dati di fornitura dall'attivazione del servizio e fino al 30 settembre 2016 (termine dell'ordinativo di fornitura), comprensivo di eventuali congruagli, entro il 31 gennaio 2017, pena le applicazioni delle penali di cui all'Allegato 4 Schema di Convenzione.

A tal proposito, come poc'anzi sottolineato, si rende necessario specificare che l'inoltro dei dati di sintesi entro il 31/01/2017 non esclude che il fornitore debba procedere con fatturazione successiva a seguito di ulteriori dati di lettura reali resi disponibili dal Distributore oltre la suddetta data.

RISPOSTA 16

Si conferma la disposizione contenuta nell'articolo 13 del Capitolato Tecnico. Rimane ferma in ogni caso ferma, così come previsto nella fatturazione di cui all'articolo 15 comma 6 dello Schema di Convenzione, la facoltà per il Fornitore di procedere "fatte salve eventuali rettifiche che dovessero pervenire successivamente da parte del Distributore e quindi non ascrivibili al Fornitore".

DOMANDA 17

Relativamente alle modalità di invio degli Allegati 5 e 6, si chiede di specificare cortesemente il formato di tali report (XLS, CSV, TXT).

RISPOSTA 17

Il formato dei report di cui agli allegati 5 e 6 potrà essere a scelta del fornitore .xls o .csv.